

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3248

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, RUBBI EMILIO, GARZIA, BROCCA, CITTERIO, GAITI, MATARRESE, MEROLLI, PAVONE, SILVESTRI, VISCARDI, ABETE, ALESSI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMABILE, ANDREOLI, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, AUGELLO, BALESTRACCI, BALZARDI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BIANCO ILARIO, BISAGNO, BOFFARDI, BONFERRONI, BORRI, BORTOLANI, BOVA, BRICCOLA, BRUNI, CAPPELLI, CARAVITA, CARELLI, CAROLI, CASATI, CASINI, CATTANEI, CAVALIERE, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CITARISTI, CONFALONIERI, CONTU, CRISTOFORI, CUMINETTI, DAL CASTELLO, DE CINQUE, de COSMO, DELL'ANDRO, DE POI, FALCONIO, FARAGUTI, FELICI, FERRARI SILVESTRO, FIORI GIOVANNINO, FONTANA ELIO, FORNASARI, FOTI, FUSARO, GALLI LUIGI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GOTTARDO, GUI, IANNIELLO, KESSLER, LAFORGIA, LAGANA, LAMORTE, LA PENNA, LATTANZIO, LEONE, LOMBARDO, LUCCHESI, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MAROLI, MENSORIO, MENZIANI, MORA, MORAZZONI, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PELLIZZARI, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICANO, PICCINELLI, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PISONI, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, PUMILIA, QUIETI, RENDE, REVELLI, ROCELLI, ROSSI DI MONTELERA, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SABBATINI, SANESE, SANGALLI, SCAIOLA, SCOZIA, SEDATI, SINESIO, SOBRERO, TANTALO, TASSONE, TOMBESI, VENTRE, VIETTI, VINCENZI, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO**

*Presentata il 10 marzo 1982*

Agevolazioni tributarie a favore delle società, associazioni ed enti sportivi praticanti attività dilettantistica e giovanile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le società dilettantistiche e giovanili sportive sono costituite nelle forme delle « associazioni non riconosciute ». Esse mancano di ogni fine lucrativo; sono dirette e composte da soggetti che volontariamente dedicano il loro tempo libero alla cura dei giovani i quali, per diletto, intendono svolgere pratica sportiva. Tale benemerita attività non produce redditi di sorta, comporta,

invece, sacrifici economici, a volte anche rilevanti, dei suoi associati e dei suoi dirigenti. Le modeste entrate, che solo alcune di essere ricavano dall'organizzazione delle gare di campionato, non coprono i costi relativi.

Tale attività esclude che in essa possa configurarsi, neppure parzialmente, un'attività a contenuto economico. Essa si rappresenta invece quale mezzo di elevazione morale, spirituale e culturale dei cittadini, ai quali non deve essere limitato da misure amministrative fiscali il libero e volontario espletamento di iniziative di mero ed esclusivo contenuto sociale.

L'applicabilità quindi alle decine di migliaia di società sportive dilettantistiche della disciplina fiscale prefigurata per i soggetti la cui attività economica legittima la pretesa dello Stato di controllare, attraverso scritture contabili, l'attività dei medesimi, altera il significato delle iniziative sportive delle società in questione e ne riduce le possibilità operative sino a vanificarle in molti e scongiurabili casi.

È accaduto peraltro che gli uffici dell'amministrazione finanziaria abbiano re-

centemente proceduto a vari accertamenti di imposta per gli anni 1974 e successivi; e che, pur nella scontata inesistenza di redditività, siano stati elevati, in carenza di scritture contabili formali che le società ritenevano di non dover avere sulla base delle comunicazioni emanate al riguardo dal CONI nel 1976, iniqui accertamenti di reddito.

Va considerato che riuscirebbe estremamente e fortemente penalizzante per dette società l'obbligo della tenuta di scritture contabili, fonte solo di ulteriori esborsi di denaro o di onerose incombenze.

Le associazioni, le società e gli enti sportivi dilettantistici e giovanili consentono l'esercizio della pratica sportiva a milioni di giovani, così svolgendo un'opera altamente sociale, che lo Stato deve favorire e non scoraggiare.

Si ritiene pertanto che sussistono i presupposti per l'emanazione di una normativa che esoneri tutti i sodalizi sportivi praticanti attività dilettantistica e giovanile da ogni imposizione fiscale, limitando la stessa alla sola imposta riscossa dalla SIAE.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, i redditi eventualmente conseguiti, nell'ambito dell'attività istituzionale, da società, associazioni ed enti sportivi affiliati al CONI o ad organizzazioni riconosciute dal CONI praticanti attività dilettantistica e/o giovanile a condizione che le loro attività non abbiano scopo di lucro e siano esercitate secondo la regolamentazione dettata dal CONI o dalle stesse organizzazioni riconosciute dal CONI.